

**Ordinanza
sugli emolumenti e sulle tasse
dell'Ufficio federale dei trasporti
(Ordinanza sugli emolumenti dell'UFT, OseUFT)**

Modifica del 10 dicembre 2010

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 25 novembre 1998¹ sugli emolumenti dell'UFT è modificata come segue:

Art. 27a Emolumento per l'ammissione come impresa di trasporti su strada
Gli emolumenti per l'ammissione come impresa di trasporti su strada ammontano per:

	franchi
a. il rilascio dell'autorizzazione di ammissione	500
b. la modifica o il rinnovo dell'autorizzazione di ammissione	300
c. il rilascio o la modifica della licenza di condurre	50
d. l'iscrizione nel registro dei titolari di licenze di condurre	25
e. una copia autenticata	20

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2011.

10 dicembre 2010

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

¹ RS 742.102

